

CASSA EDILE DI MUTUALITA ED  
ASSIST.DI PIACENZA E PROVINCIA  
VIA CAORSANA 127  
29122 PIACENZA (PC)  
[gabrielebinaghi@odcecpc.legalmail.it](mailto:gabrielebinaghi@odcecpc.legalmail.it)

**OGGETTO: Risposta**

***Interpello n. 909–310/2026***

***Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212***

***CASSA EDILE DI MUTUALITA ED ASSIST.DI PIACENZA E  
PROVINCIA***

***Codice Fiscale: 80002170332***

***Istanza presentata il 06/07/2026***

***Scadenza dei termini per la risposta il 04/11/2026***

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

**QUESITO**

Interpello ordinario ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della Legge n.  
212 del 2000.

Trattamento fiscale di un contributo assistenziale straordinario una tantum denominato "Bonus straordinario una tantum caro carburanti" erogato dalla Cassa Edile di Piacenza agli operai iscritti.

***ISTANTE La Cassa Edile di Piacenza, con sede in Piacenza, Via Caorsana n. 127, codice fiscale 80002170332, PEC: pc00@infopec.cassaedile.it. in persona del proprio legale rappresentante pro tempore Sig. Pier Angelo Bellini.***

L'Istante conferisce delega alla presentazione della presente istanza, nonché alla ricezione di ogni comunicazione, richiesta istruttoria e risposta relativa al presente procedimento, al Dott. Gabriele Binaghi, Dottore Commercialista, con studio in Piacenza, Via Genova n. 2/M, codice fiscale BNGGRL79M 11GS3SD, PEC: [gabrielebinaghi @odcecpc.legalmail.it](mailto:gabrielebinaghi@odcecpc.legalmail.it).

La Cassa Edile di Piacenza è ente bilaterale costituito nell'ambito della contrattazione collettiva del settore edile e svolge attività mutualistiche, assistenziali e di sostegno a favore dei lavoratori e delle imprese iscritti.

#### DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e assistenziali, la Cassa Edile di Piacenza intende istituire, creando un apposito "fondo straordinario sostegno lavoratori" una misura di supporto e di aiuto ai lavoratori del settore edile esclusivamente per il 2026, denominata: "Bonus carburanti 2026" finalizzata ad alleviare gli effetti negativi derivanti dall'incremento generalizzato del costo dei carburanti e, più in generale, dall'aumento dei costi di mobilità sostenuti dai lavoratori iscritti e dai rispettivi nuclei familiari.

La prestazione presenta le seguenti caratteristiche:

- Verrà erogata agli operai iscritti alla Cassa Edile di Piacenza che, alla data di presentazione della domanda:

o Risultino in forza, alla data di liquidazione, di imprese iscritte alla Cassa Edile da almeno 5 anni ed in regola con i requisiti contributivi previsti dal regolamento contributivo della Cassa

o Abbiano maturato almeno 3 mesi di iscrizione presso la Cassa Edile di Piacenza a partire dal gennaio 2026

- *è erogata una sola volta;*
- *è finanziata mediante uno specifico fondo straordinario preventivamente stanziato dalla Cassa Edile;*
- *è concessa fino ad esaurimento delle risorse disponibili;*
- *ha importo fisso per ciascun beneficiario;*
- *ha importo uguale per tutti i beneficiari ammessi;*
- *non è collegata alla retribuzione percepita;*
- *non è collegata alla qualifica professionale;*
- *non è collegata all'orario di lavoro;*
- *non è collegata alle ore lavorate;*
- *non è collegata alla produttività individuale;*
- *non è commisurata alle spese effettivamente sostenute per carburante; - non costituisce rimborso analitico di costi sostenuti;*
- *non è destinata a compensare una perdita o una riduzione di reddito; - non costituisce corrispettivo di prestazioni lavorative.*

*La prestazione ha natura esclusivamente assistenziale e mutualistica ed è diretta a fronteggiare un disagio economico generalizzato derivante dall'aumento del costo dei carburanti e della mobilità.*

*L'accesso al beneficio presuppone esclusivamente che gli operai risultino iscritti alla Cassa Edile di Piacenza e che, alla data di presentazione della domanda:*

*- Risultino in forza, alla data di liquidazione, di imprese iscritte alla Cassa Edile da almeno 5 anni ed in regola con i requisiti contributivi previsti dal regolamento contributivo della Cassa;*

*- Abbiano maturato almeno 3 mesi di iscrizione presso la Cassa Edile di Piacenza a partire dal gennaio 2026.*

*La prestazione è finanziata mediante un apposito stanziamento deliberato dalla Cassa Edile imputandone il costo al Fondo Mutualità Prevedi e Premio fedeltà (ex Apes).*

*L'importo del contributo rimane invariato indipendentemente dalla situazione reddituale del lavoratore, dalle spese eventualmente sostenute e dall'utilizzo effettivo di carburante.*

*La Cassa Edile intende erogare direttamente tale prestazione ai lavoratori beneficiari identificando autonomamente l'importo, le tempistiche e le modalità di erogazione.*

### **QUESITO**

*La Cassa Edile chiede di conoscere se il contributo assistenziale straordinario una tantum sopra descritto possa essere considerato fiscalmente irrilevante in capo ai beneficiari in quanto:*

***- non riconducibile ad alcuna delle categorie reddituali previste dall'articolo 6 del TUIR;***

***- non qualificabile come provento sostitutivo di redditi ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUIR; con conseguente esclusione dall'applicazione delle ritenute di cui all'articolo 23 del DPR n. 600 del 1973.***

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

Ad avviso dell'Istante, il contributo in esame non assume rilevanza reddituale ai fini delle imposte sui redditi. L'articolo 6 del TUIR individua tassativamente le categorie reddituali imponibili.

La prestazione oggetto del presente interpello:

- non costituisce reddito di lavoro dipendente;
- non costituisce reddito assimilato;
- non costituisce reddito di capitale;
- non costituisce reddito diverso;
- non costituisce reddito di lavoro autonomo;
- non costituisce reddito d'impresa;
- non costituisce reddito fondiario.

Inoltre, non ricorre l'ipotesi prevista dall'articolo 6, comma 2, del TUIR relativa ai proventi sostitutivi di redditi, poiché il contributo:

- non è erogato per compensare una perdita reddituale;
- non integra una retribuzione non percepita;
- non sostituisce alcun reddito di lavoro;

- non è correlato ad assenze lavorative, sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa. La causa dell'erogazione è esclusivamente assistenziale e mutualistica.

La prestazione viene infatti riconosciuta:

- una tantum;
- in misura fissa;
- entro il limite di un fondo predeterminato;
- indipendentemente dalla retribuzione percepita;
- indipendentemente dai costi effettivamente sostenuti;
- indipendentemente dall'attività lavorativa svolta.

L'Istante ritiene pertanto che il contributo non sia riconducibile ad alcuna categoria reddituale prevista dall'articolo 6 del TUIR.

#### **RICHIAMI DI PRASSI**

La soluzione interpretativa prospettata appare coerente con gli orientamenti espressi dall'Agenzia delle Entrate. In particolare:

Risposta n. 24 del 4 ottobre 2018

L'Agenzia ha affermato che le somme erogate dagli enti bilaterali a titolo di:

- contributo malattia;
- contributo infortunio;
- premio nascita;
- contributi per asilo nido e scuola materna;
- contributi connessi ai permessi ex Legge n. 104/1992,

non essendo riconducibili ad alcuna categoria reddituale di cui all'articolo 6 del TUIR, non assumono rilevanza fiscale.

Risposta n. 462 del 24 novembre 2023

L'Agenzia ha ulteriormente precisato che contributi erogati da un ente bilaterale in misura fissa, una tantum, entro un fondo limitato e per finalità assistenziali non risultano inquadrabili in alcuna delle categorie reddituali previste dall'articolo 6 del TUIR e pertanto non sono soggetti a ritenuta ai sensi dell'articolo 23 del DPR n. 600/1973.

L'Agenzia ha evidenziato che assumono rilievo decisivo:

- il carattere assistenziale della prestazione;
- l'assenza di finalità sostitutive di reddito;
- la corresponsione una tantum;
- la misura fissa del contributo;
- la mancanza di collegamento con parametri retributivi.

Tali elementi risultano integralmente presenti nella fattispecie oggetto del presente interpello.

#### CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'Istante ritiene che il "Bonus carburanti 2026"

- non sia riconducibile ad alcuna delle categorie reddituali previste dall'articolo 6 del TUIR;
- non costituisca provento sostitutivo di reddito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUIR;
- non concorra alla formazione del reddito imponibile del beneficiario;
- non debba essere assoggettato a ritenuta ai sensi dell'articolo 23 del DPR n. 600/1973.

## PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 2, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 contenente disposizioni in materia di "*Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30*", definisce gli enti bilaterali quali "organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso:... la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda;... la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; ... ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;" (anche circolare INPS n. 193 del 29 dicembre 2017).

Le questioni di natura tributaria che sorgono in relazione agli enti bilaterali attengono al trattamento fiscale dei contributi versati all'ente, posti a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché al trattamento fiscale delle prestazioni erogate dagli enti medesimi.

L'Amministrazione Finanziaria ha affrontato le problematiche evidenziate, in particolare, con le **circolari n. 326 del 1997 e n. 55 del 1999**, nonché in occasione di interrogazioni parlamentari e con la **Risposta n. 24/2018 e 462/2023**.

Con tali pronunce sono stati forniti chiarimenti sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente che possono essere considerati criteri interpretativi di carattere generale, validi anche per l'ente bilaterale in esame.

In relazione alle prestazioni erogate dagli enti bilaterali è stato chiarito che il relativo trattamento fiscale deriva dall'applicazione dei principi generali che disciplinano

la tassazione dei redditi e che, pertanto, devono essere assoggettate a tassazione le sole prestazioni inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall'art. 6 del TUIR, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di detti redditi.

In particolare, le prestazioni consistenti in indennità volte a sostituire il reddito di lavoro dipendente sono assoggettate a tassazione con le medesime modalità previste per i redditi che vanno a sostituire.

Nel caso di specie, la Cassa Edile, finanziata dai contributi versati dalle aziende e dai lavoratori ai quali si applica il CCNL, è un ente non commerciale che svolge la propria attività senza fini di lucro (si veda l'art. 1 - punto 4 dello statuto sociale). Tra le funzioni svolte rientra anche lo sviluppo di pratiche di welfare aziendale, perseguito attraverso l'erogazione di prestazioni finalizzate a favorire il benessere dei lavoratori iscritti (si veda l'art. 7 dello statuto sociale).

Alla luce di quanto premesso, la Cassa Edile di Piacenza intende istituire, creando un apposito "fondo straordinario sostegno lavoratori" una misura di supporto e di aiuto ai lavoratori del settore edile esclusivamente per il 2026, denominata "Bonus carburanti 2026" finalizzata ad alleviare gli effetti negativi derivanti dall'incremento generalizzato del costo dei carburanti e, più in generale, dall'aumento dei costi di mobilità sostenuti dai lavoratori iscritti e dai rispettivi nuclei familiari. L'Istante chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale di tali somme erogate.

Sulla base dei precedenti pronunciamenti di prassi, la Scrivente condivide le conclusioni dell'Istante relativamente alle prestazioni erogate dagli enti bilaterali, il cui connesso trattamento fiscale deriva dall'applicazione dei principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi e, pertanto, devono essere assoggettate a tassazione

le sole prestazioni inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall'art. 6 del TUIR, comprese, ovviamente, quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di detti redditi.

Si sottolinea, inoltre, che con la Risposta n. 462 del 2023 è stato rilevato che i contributi corrisposti una tantum e in misura fissa da un ente bilaterale, erogati per finalità assistenziali, non risultano inquadrabili in alcuna delle categorie reddituali di cui al citato articolo 6 del Tuir.

Pertanto, relativamente a quanto esposto, il "bonus carburante 2026" trattandosi di contributo *una tantum* ed in misura fissa, erogato per finalità assistenziali, finanziato mediante specifico fondo straordinario preventivamente stanziato dalla Cassa Edile, sulla base di apposita domanda da parte del lavoratore iscritto fino ad esaurimento delle risorse disponibili, non essendo lo stesso inquadrabile in alcune delle categorie reddituali di cui al citato articolo 6 del D.P.R.n.917/1986, si ritiene che il medesimo non rilevi ai fini fiscali.

Infatti, con la circolare n. 326/E del 23.12.1997, è stato chiarito che il trattamento fiscale delle erogazioni susseguenti ai contributi versati per l'assistenza sociale facoltativa, nel caso disposte tramite l'ente bilaterale, *"dovrà essere determinato autonomamente in base ai principi generali che regolano l'imposizione sui redditi e, pertanto, dette prestazioni saranno assoggettabili a tassazione soltanto se inquadrabili in una delle categorie di reddito previste nell'articolo 6 del TUIR"*.

Conseguentemente, per tali emolumenti non trova applicazione la ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, né l'obbligo di indicare tali somme nella certificazione unica rilasciata al lavoratore.

La normativa e la prassi citate nel presente documento sono consultabili anche sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

**LA CAPO UFFICIO (\*)**  
**(\*) Firma su delega della Direttrice**  
**Regionale, Danila D'Eramo**  
**Sonia Tripaldi**  
**(firmato digitalmente)**